

I 00143 Roma
Via di Vigna Murata 605
Tel: (0039) 06518601
Fax: (0039) 0651860580
URL: www.ingv.it
email: aoo.roma@pec.ingv.it



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - U
N. 0004312
Roma, 18/04/2012**



ALBI Ufficiali INGV

Pc Sezioni e sedi distaccate
 Personale dipendente
 Uffici interessati
 Il.ss.

Oggetto: Pubblicità atti

A norma di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, si trasmette copia del Decreto allegato, con preghiera di notificarlo al personale interessato della propria sezione. Si richiede inoltre la pubblicazione sull'Albo online del sito Web dell'INGV per almeno 15 gg. (ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento).

Delibera n. 17/2012 Allegato A al Verbale n. 3/2012 – Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

Il Direttore Generale
Dott. Tullio Pepe



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 17.2012

Allegato A al Verbale n. 3.2012

Oggetto: regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che l'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede l'emanazione di appositi regolamenti per il conferimento degli assegni di ricerca da parte degli Enti Pubblici di Ricerca;
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 102 del 9 marzo 2011, concernente l'importo minimo degli assegni di ricerca;
- visto lo Statuto;
- sentito il Direttore generale;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

E' emanato il nuovo Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca da parte dell'INGV nel testo allegato alla presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Delibera all'albo ufficiale dell'INGV.

Roma, 4/4/2012

Il Segretario
(Dott. Fulvio PEPE)

IL PRESIDENTE
(Prof. Stefano GRECO)



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE DEL 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni di ricerca, previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento nell'ambito di specifici programmi di ricerca.
2. L'attività di ricerca alla quale correlare il conferimento degli assegni:
 - deve avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata temporale definita;
 - deve essere coerente con l'attività istituzionale dell'Ente;
 - non deve avere come oggetto l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
3. Ai sensi del presente atto si intendono:
 - per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
 - per "Responsabile della ricerca", il ricercatore INGV al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni;
 - per "contraente" il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

Criteri generali

1. La selezione dei contraenti e il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
2. L'INGV si avvale di tecnologie informatiche per assicurare le celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
3. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai programmi di ricerca predetti.
4. Le selezioni vengono indette su iniziativa del Direttore della Sezione interessata, previa acquisizione del parere del Collegio di Istituto.
5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INGV.

Articolo 3

Requisiti

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/'99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi, suddivisi per tipologia di assegno:

- assegni di ricerca "professionalizzanti": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/'99;
- assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
- assegni di ricerca "Grant": nell'ambito di specifici programmi di ricerca o formazione alla ricerca che siano stati oggetto di valutazioni comparative nazionali o internazionali e la cui disciplina specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dei requisiti di accesso e degli importi da corrispondere è possibile indire selezioni per l'attivazione di assegni di ricerca che presuppongano quale unico criterio di selezione l'eccellenza dei soggetti selezionati; l'attivazione dell'assegno di ricerca "Grant" e le modalità della sua fruizione, avviene, fermo restando quanto disposto al comma 4 del precedente articolo 2, su richiesta motivata del responsabile dei relativi fondi e deve essere approvata dal Collegio di Struttura competente.

2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 del presente disciplinare.

3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'INGV o da altri enti e istituzioni di ricerca. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.

4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'INGV con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato e il personale di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010.

5. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente che sia dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Articolo 4

Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22, comma 3, della legge n. 240/2010.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso le università di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e con gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 240/2010.

Articolo 5


Selezione dei contraenti

1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore della Sezione interessata, mediante affissione nell'albo della propria sede, nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'INGV www.ingv.it, del MIUR e dell'Unione Europea oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
 - Tema della ricerca;
 - Sezione INGV interessata;
 - Tipologia, importo e modalità di erogazione dello stesso;
 - Durata dell'assegno;
 - Informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, secondo le modalità indicate dal bando, alla Sezione di cui al bando stesso. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Va inoltre presentata una apposita autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 con il quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010. Chi intenda partecipare a più selezioni, sarà tenuto a presentare distinte domande.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'INGV.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore della Sezione interessata può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 6

Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Sezione interessata ed è composta da tre componenti con il profilo di ricercatore o tecnologo nonché esperti della materia, interni o esterni all'ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all'estero di cui al precedente articolo 3, comma 2, potrà nominare, tra i componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; in particolare costituiranno titoli preferenziali, ai fini dell'attribuzione degli assegni, il dottorato o titolo equivalente conseguito all'estero.

3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.

4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età. La Commissione conclude la propria attività entro quarantacinque giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del Direttore della Sezione interessata, con le stesse forme di pubblicità previste dal bando.

Articolo 7

Conferimento degli assegni di ricerca


1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore generale, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista dall'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al precedente articolo 3, commi 4 e 5. Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall'INGV.

2. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata dalle ragioni sopra indicate, comporta la sospensione della erogazione dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

Articolo 8

Decadenza e rinuncia all'assegno di ricerca

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'Istituto, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 7, comma 1.



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2. Il contraente che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento del Direttore generale, assunto su proposta del Responsabile della ricerca.

3. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Istituto.

Articolo 9

Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro n. 102 del 9 marzo 2011 (euro 19.367,00 lordi annui) è fissato per ciascuna delle tipologie di assegni di cui al precedente articolo 3, comma 1, nelle misure seguenti:

- assegni di ricerca "professionalizzanti": euro 19.367,00;
- assegni di ricerca "post dottorali": euro 22.272,00.
- assegni di ricerca "Grant": l'importo dell'assegno sarà quello previsto dalla normativa specifica del programma di riferimento; in ogni caso, l'importo massimo dell'assegno non potrà superare l'equivalente del trattamento lordo onnicomprensivo del ricercatore II livello (fascia iniziale).

2. I predetti importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e vengono erogati in rate mensili posticipate. Essi non comprendono l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'INGV inquadrati al III livello professionale.

Articolo 10

Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

1. Il responsabile della ricerca e il contraente trasmettono al Direttore della Sezione interessata, quarantacinque giorni prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. Il Direttore valuta la relazione con giudizio motivato e insindacabile e, in caso di valutazione positiva, sentito il responsabile della ricerca, si esprime sulla rinnovabilità dell'assegno.

Articolo 11

Documentazione

1. Il contraente dovrà presentare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:

- autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle

St
OK



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

- fotocopia del tesserino di codice fiscale.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

2. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Articolo 12

Trattamento di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione centrale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore della Sezione interessata, che è anche il Responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.

Articolo 13

Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelli di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INGV fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Articolo 14

Disciplina transitoria

1. I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa e in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, continueranno a dispiegare i propri effetti fino alla data di scadenza massima prevista dai medesimi.